Causa 150/87

Nashua Corporation e altri
contro
Consiglio e Commissione delle Comunità europee

« Ricevibilità »

Ordinanza della Corte 11 novembre 1987 4421

Massime dell'ordinanza

Ricorso d'annullamento — Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo — Ricorso diretto contro la Commissione — Irricevibilità
(Trattato CEE, art. 173; regolamenti del Consiglio nn. 2176/84 e 535/87)

Tenuto conto del compito affidato alla Commissione dal regolamento n. 2176/84 nel procedimento che termina con l'adozione da parte del Consiglio, di un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo, il ricorso mirante all'annullamento di detto regolamento può essere diretto unicamente contro il Consiglio, che è il solo titolare del potere di decisione in proposito.

ORDINANZA DELLA CORTE
11 novembre 1987 *

Nella causa 150/87,

1) **Nashua Corporation**, con sede in Nashua, New Hampshire 03061, Stati Uniti d'America,

* Lingua processuale: l'inglese.

2) **NV Nashua Belgium SA**, con sede in Overijse, Belgio,

3) **Nashua Copycat Limited**, con sede in Berkshire, Inghilterra,

4) **Nashua Copygraph GmbH**, con sede in Hannover, Germania,

5) **Nashua Denmark A/S**, con sede in Glostrup, Danimarca,

6) **Nashua France SA**, con sede in Créteil, Francia,

7) **Nashua Nederland BV**, con sede in Boscoducale, Paesi Bassi,

8) **Nashua International Limited**, con sede in Hamilton, Bermude,

9) **Nashua Reprographics SpA**, con sede in Milano, Italia, e

10) **Nashua España SA**, con sede in Barcellona, Spagna,

con gli avvocati Michael Hutchings e John Pheasant, Solicitors, dello studio Lovell, White & King, avenue Louise 489, 1050 — Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. J. C. Wolter, 8, rue Zithe,

ricorrenti,

contro

Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai sigg. Hans-Jürgen Lambers, direttore presso il servizio giuridico, e Erik H. Stein, consigliere giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv. ti H.-J. Rabe e M. Schütte, dello studio Schön & Pflüger, Amburgo e Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Jörg Käser, direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad-Adenauer, Kirchberg,

e

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. John Temple Lang, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georges Kremlis, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuti,

avente ad oggetto l'annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 23 febbraio 1987, n. 535, « che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di fotocopiatrici a carta comune, originarie del Giappone »,

LA CORTE,

composta dai signori G. Bosco, presidente di sezione, f. f. di presidente, O. Due e J. C. Moitinho de Almeida, presidenti di sezione, T. Koopmans, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, C. Kakouris, R. Joliet, T. F. O'Higgins e F. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: P. Heim

sentito l'avvocato generale,

ha pronunziato la seguente

Ordinanza

1 Con atto depositato in cancelleria il 13 maggio 1987, la società Nashua ha presentato, a norma dell'art. 173, 2° comma, del trattato CEE, un ricorso inteso all'annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 23 febbraio 1987, n. 535, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone, in quanto riguarda la ricorrente.

2 Con atto depositato in cancelleria il 27 luglio 1987, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità, ai sensi dell'art. 91, § 1, del regolamento di procedura intesa a far dichiarare il ricorso irricevibile nella parte in cui è rivolto contro di essa. L'istituzione convenuta invoca a sostegno delle sue conclusioni le ordinanze emesse dalla Corte l'8 maggio 1985, nelle cause 256/84, Koyo Seiko (Racc. pag. 1351), e 260/84, Minebea.

3 Nelle memorie depositate in cancelleria il 24 settembre 1987, le ricorrenti sostengono che la decisione della Commissione di respingere il loro impegno era illegittima e che la conseguenza diretta dell'atto illegittimo della Commissione sarebbe

quella di rendere nullo il regolamento sopramenzionato in quanto riguarda le ricorrenti.

4 Le ricorrenti fanno presente alla Corte che la questione della legittimità della decisione della Commissione di respingere l'impegno offerto dalla ricorrente costituisce oggetto di un giudizio distinto dinanzi alla Corte (causa 133/87, Nashua Corporation/Commissione). Esse ritengono che, nel caso in cui non fosse pronunciata alcuna sentenza definitiva nella causa 133/87 prima della decisione della Corte nella presente controversia, la legittimità o l'illegittimità del rifiuto opposto dalla Commissione all'impegno della ricorrente avrà un'importanza determinante per la decisione della Corte nella causa 150/87. Di conseguenza, la Corte non dovrebbe essere privata dell'opportunità di chiedere informazioni supplementari alla Commissione o di porre quesiti all'agente della Commissione all'udienza.

5 Ai sensi dell'art. 91, § 3, del regolamento di procedura, salvo contraria decisione della Corte, il procedimento sulla domanda incidentale prosegue oralmente. La Corte ritiene che non si debba passare alla fase orale del procedimento e decide, ai sensi dell'art. 91, § 4, di statuire sull'eccezione sulla base delle osservazioni scritte.

6 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che l'attività della Commissione rientra nell'ambito del processo decisionale del Consiglio (ordinanza della Corte 8 maggio 1985, Koyo Seiko, causa 256/84, Racc. pag. 1351, e ordinanza della Corte 15 ottobre 1986, causa 299/85, Tokyo Juki, Racc. pag. 2965.

7 Infatti, dalle disposizioni del regolamento n. 2176/84 del Consiglio, 23 luglio 1984, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 201, pag. 1), sulla cui base è stato adottato il regolamento controverso, risulta che la Commissione ha l'onere di condurre le indagini e di decidere, sulla base di queste ultime, di porre termine alla procedura o, al contrario, di proseguirla, adottando misure provvisorie e proponendo al Consiglio l'adozione di misure definitive. Il potere di decisione spetta tuttavia al Consiglio, che può astenersi da qualsiasi decisione se è in disaccordo con la Commissione o, al contrario, adottare una decisione sulla base delle proposte di quest'ultima.

8 Di conseguenza, la decisione della Commissione di rigetto di un impegno che rientra nell'ambito del processo sopramenzionato non comporta necessariamente che il Consiglio adotti una decisione sulla base delle proposte che essa gli avrà successivamente presentato.

9 Da quanto sopra deriva che il ricorso inteso all'annullamento del precitato regolamento n. 535/87 del Consiglio è irricevibile nella parte in cui è diretto contro la Commissione.

Per questi motivi,

LA CORTE

ordina:

1) Il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto contro la Commissione delle Comunità europee.

2) Le ricorrenti sono condannate alle spese relative all'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione a norma dell'art. 91 del regolamento di procedura.

Lussemburgo, 11 novembre 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente f. f.

G. Bosco

presidente di sezione